

COMUNE DI GUARDISTALLO  
PROVINCIA DI PISA

---

Parere del Revisore dei Conti

PIAO SEZIONE AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE

Parere in merito al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024 – 2026 inserito all'interno del PIAO 2024/2026, ai sensi dell'art. 19, c. 8 della L. 28/12/2001 n. 448.

IL REVISORE UNICO

premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'Organo di Revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'Organo di Revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

richiamato in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019 - convertito con modifiche nella L. 58/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

vista la proposta di adozione, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024 – 2026 e il relativo piano occupazionale;

visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TEUL i quali impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

visto l'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;

visto l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;

rilevato che:

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma

- 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;
- in adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
  - nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa assentibile corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011-2013, secondo le tabelle allegate alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale in cui sono evidenziati i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzioni previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

considerato che:

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 -2026, inserito all'interno del PIAO 2024/2026, è coerente con quanto inserito all'interno del DUP 2024/2026, allegati A, B e C, approvato con delibera C.C. n. 6 del 28/02/2024, e con il parere espresso in data 01/02/2024;
- le assunzioni deliberate nella proposta di atto risultano autorizzate nel rispetto di tutti i vigenti vincoli in materia di assunzione di personale;
- la dotazione organica prevista dall'Ente anche in termini programmatici rispetta le limitazioni poste dal DPCM 17 marzo 2020 in termini di sostenibilità finanziaria della spesa di personale che ne deriva e in funzione del parametro rilevato di spesa di personale su entrate correnti;

visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile d'Area Contabile dell'Ente;

considerato il rispetto delle norme di cui al T.U.E.L. e ai Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 78/2010, sull'aggiornamento del programma triennale dei fabbisogni di personale 2024 - 2026 e del piano occupazionale,

### ESPRIME

parere favorevole in merito al contenuto del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2024 – 2026, inserito all'interno del PIAO 2024/2026, ai sensi dell'art. 19, c. 8 L. 28/12/2001 n. 448 e che, nel corso dell'esecuzione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 e all'atto di tutte le assunzioni, venga riposta costante attenzione al monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di personale, con l'adozione, ove dovuta, dei correttivi eventualmente introdotti da modifiche della normativa in materia e dei vincoli di bilancio.

Guardistallo 10 aprile 2024

Revisore Unico  
Dott.ssa Elisa Monferrato

